





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** L.R. n. 23/91 “Criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private”.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione “Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della “P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento, Servizi Territoriali per la Formazione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. di approvare per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 i criteri e le modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le attività delle università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private previste dalla L.R. n. 23/91 e così come descritti nell’allegato “A” parte integrante del presente atto;
2. di confermare per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 i criteri per la concessione dei contributi alle Università della Terza Età e di educazione permanente di cui alla DGR n. 1664 del 30/12/2016;
3. di stabilire che l’onere complessivo di € 181.038,00 di cui al presente atto fa carico, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, al Bilancio 2020/2022 come di seguito specificato:
  - in relazione al precedente punto 2. per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 annualità 2020 capitoli:
    - 2050210072 per € 90.000,00
    - 2050210188 per € 1.038,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- in relazione al precedente punto 1. per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022:

- annualità 2021 capitoli:  
2050210072 per € 40.944,00  
2050210188 per € 1.038,00  
2050210102 per € 3.018,00
- annualità 2022 capitoli:  
2050210072 per € 45.000,00

4. di stabilire che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., nonché codifica SIOPE;
5. di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Girardi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. n. 23 del 29/07/1991 “Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche”;
- DGR n. 1664 del 30/12/2016 ad oggetto: LR n. 23/91 – Criteri per la concessione di contributi alle Università della Terza Età e ai centri di educazione permanente – Integrazione DGR n. 632/2016”;
- DGR n. 1364 del 20/11/2017 ad oggetto: Modifica DGR n. 1664/2016 concernente: LR n. 23/91 – Criteri per la concessione di contributi alle Università della Terza Età e ai centri di educazione permanente – Integrazione DGR n. 632/2016 ”Organizzazione e funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri attuativi relativi all’autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti”;
- L.R. n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”
- L.R. n. 42 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”
- DGR 1677/2019 concernente “D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”
- DGR 1678/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.

### Motivazione

Sono state attuate e si stanno attuando al livello nazionale e regionale politiche sociali finalizzate alla soluzione dei problemi culturali e sociali legati al progressivo incremento delle persone anziane in virtù del fatto che l'età anziana debba essere considerata come risorsa umana, civile e culturale.

La positività di questo fenomeno è che oggi l'anziano è un anziano attivo e questa evoluzione risulta evidente dalle varie forme di attività che si svolgono nelle università per la terza età la cui esperienza, nel quadro della cosiddetta formazione permanente rivolta agli adulti, viene ormai da più parti considerata di fondamentale importanza.

Questi organismi con le loro specificità valoriali, oltre che luoghi di promozione della cultura e della formazione, possono rappresentare dei luoghi privilegiati di comprensione e promozione della socializzazione e relazione tra persone.

In alcuni casi le università per la terza età sono gestite da amministrazioni comunali pertanto si riconosce anche il Comune/Unione dei Comuni come possibile soggetto beneficiario del contributo.

Con Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 1991 la Regione Marche ha voluto riconoscere le attività delle università per la terza età proprio per favorire l'integrazione dell'anziano nella realtà socio-culturale della comunità di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini.

Tale normativa regionale prevede la possibilità che la Regione Marche conceda dei contributi, a titolo di concorso nelle spese delle azioni formative realizzate dalle suddette università.

Fino all'entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 le competenze amministrative correlate alla gestione della legge sono state svolte dalle Province.

Y

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione Marche è quindi subentrata nel corso dell'anno accademico 2015/2016 e con DGR n. 1664 del 30/12/2016 ha stabilito dei criteri attuativi per la concessione delle risorse relativamente all'anno accademico in questione.

Con la predetta DGR n. 1664/2016 si è anche provveduto ad integrare un'altra delibera regionale la n.632/2016 che disciplina i corsi di orientamento musicale di cui alla L.R. n. 21/92 stabilendo anche le modalità di concessione contributi per le attività svolte dai C.S.E.P. (Centri Sociali di Educazione Permanente).

Con successiva deliberazione n. 1364 del 20/11/2017 la Giunta Regionale ha riconfermato i criteri di cui alla DGR n. 1664/2016 anche per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 in quanto ritenuti ancora validi.

Anche per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 si ritiene necessario riconoscere le attività dei beneficiari di alla L.R. n. 23/92 e pertanto si propone di riconfermare gli stessi criteri stabiliti con le predette deliberazioni n. 1664/2016 e n. 1364/2017 nella considerazione che trattasi di attività già concluse e in corso di conclusione.

Per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 si propongono i nuovi criteri e modalità, che ripercorrono in parte quanto già stabilito con precedenti deliberazioni, per la concessione dei contributi così come indicato nell'Allegato "A" parte integrante del presente atto, vincolando nel contempo la presentazione delle istanze di contributo e le modalità di erogazione finanziamento alla adozione di successivi decreti attuativi che saranno disposti solo in caso di risorse appositamente stanziare nei bilanci regionali.

I successivi decreti saranno soggetti al parere della competente struttura regionale per la verifica del rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.

Relativamente al riconoscimento dei contributi non sono previsti criteri di selezione.

L'importo massimo concedibile per ciascun soggetto beneficiario avente titolo è pari ad € 10.000,00 sulla base dei seguenti valori unitari:

- quota base uguale per tutti i beneficiari € 250,00
- importo per ciascuna attività (corso-laboratorio) € 60,00

Qualora le risorse stanziare per l'anno accademico di riferimento risultassero insufficienti per l'assegnazione delle intere quote sopra indicate si procederà ad una riduzione proporzionale dei relativi contributi.

Nello specifico i criteri e le modalità indicate nell'Allegato "A" riguardano:

- soggetti che possono presentare istanza di contributo e requisiti di ammissibilità
- tipologia dell'intervento e condizioni di ammissibilità
- risorse finanziarie
- contributo regionale e criteri per il riconoscimento
- spese ammissibili e non ammissibili a contributo
- istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione contributo
- revoca dei contributi

Si evidenzia inoltre l'utilità per i destinatari degli interventi, di differenziare gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 23/91 (interventi per la promozione delle Università della Terza Età) da quelli della legge regionale n. 21/92 (attività dei corsi di orientamento musicale e dei centri sociali di educazione permanente) in quanto trattasi di materie e competenze di diversa natura ed entità.

Pertanto con il presente atto pertanto si propone all'esame della Giunta Regionale, l'approvazione dei criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui alla L.R. n. 23/91 per gli anni accademici

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2020/2021 e 2021/2022 così come descritti nell'allegato "A" parte integrante del documento.

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo complessivo pari ad € 181.038,00, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, fa carico al Bilancio 2020/2022 come di seguito specificato:

- per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 annualità 2020 capitoli:

2050210072 per € 90.000,00

2050210188 per € 1.038,00

Trattasi di risorse regionali che fanno riferimento ad obbligazioni esigibili nell'annualità 2020.

- per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022:

• annualità 2021 capitoli:

2050210072 per € 40.944,00

2050210188 per € 1.038,00

2050210102 per € 3.018,00

• annualità 2022 capitoli:

2050210072 per € 45.000,00

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., nonché codifica SIOPE.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013.

**Esito dell'Istruttoria**

Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione avente ad oggetto: I.R. n. 23/91 "Criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private".

**Il Responsabile del Procedimento  
(Paola Santarelli)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessive € 181.038,00 del Bilancio 2020/2022 come di seguito specificato:

- annualità 2020 capitoli:
  - 2050210072 per € 90.000,00
  - 2050210188 per € 1.038,00
- annualità 2021 capitoli:
  - 2050210072 per € 40.944,00
  - 2050210188 per € 1.038,00
  - 2050210102 per € 3.018,00
- annualità 2022 capitoli:
  - 2050210072 per € 45.000,00.

28/02/2020

La Responsabile della P.O.  
Controllo Contabile della Spesa 1  
(Stefania Denaro)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE,  
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il Dirigente  
(Massimo Rocchi)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il Dirigente  
(Silvano Bertini)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)

B





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Allegato A”

**L.R. n.23 del 29 luglio 1991 - Criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private**

Il presente atto stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali relativamente agli anni accademici: 2020/2021 e 2021/2022.

**Sommario**

1. Soggetti che possono presentare istanza di contributo e requisiti di ammissibilità
2. Tipologia dell'intervento e condizioni di ammissibilità
3. Risorse finanziarie
4. Contributo regionale e criteri per il riconoscimento
5. Spese ammissibili e non ammissibili a contributo
6. Istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione contributo
7. Revoca dei contributi

**1. Soggetti che possono presentare istanza di contributo e requisiti di ammissibilità**

Possono presentare istanza di contributo per i benefici di cui alla L.R. 23/91:

- a) le università per la terza età e di educazione permanente comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private (di seguito denominate U.T.E.),
- b) i Comuni e Unioni dei Comuni della Regione Marche che gestiscono le U.T.E.

In alcuni casi le università per la terza età sono gestite da amministrazioni comunali pertanto si riconosce anche il Comune/Unione dei Comuni come possibile soggetto beneficiario del contributo.

Requisiti di ammissibilità per le U.T.E.

I requisiti di ammissibilità per le U.T.E. sono i seguenti:

- a. essere legalmente costituite e possedere regolare atto costitutivo o statuto dal quale si evinca che operano senza fini di lucro;
- b. aver svolto attività socio-culturale da almeno un anno;
- c. avere sede legale e operativa e svolgere l'attività nel territorio regionale.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere posseduto alla data di avvio delle attività per le quali si richiede il contributo.

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo per l'anno accademico di riferimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**2. Tipologia dell'intervento e condizioni di ammissibilità**

Al fine di accedere ai contributi previsti i soggetti richiedenti il contributo di cui al precedente punto 1. possono proporre corsi/laboratori, non inferiori a 3 per anno accademico, di almeno 10 lezioni ciascuno, per attività didattiche afferenti a diverse materie e discipline.

Per le materie letterarie, storiche e scientifiche i docenti devono essere in possesso di un diploma di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi/laboratori.

Le lezioni dei singoli corsi/laboratori non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del numero minimo di 10 lezioni.

Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento nella vita sociale e culturale delle comunità nelle quali risiedono.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle U.T.E. sono libere fatto salvo l'eventuale versamento di una retta individuale. Tale retta, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione totale o parziale, secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna università.

**3. Risorse finanziarie**

L'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 è pari ad € 90.000,00 così suddiviso:

- anno accademico 2020/2021 € 45.000,00
- anno accademico 2021/2022 € 45.000,00

**4. Contributo regionale e criteri per il riconoscimento**

L'importo massimo concedibile per ciascun soggetto beneficiario avente titolo è pari ad € 10.000,00 sulla base dei seguenti valori unitari:

- quota base uguale per tutti i beneficiari € 250,00
- importo per ciascuna attività (corso/laboratorio) € 60,00

Il Contributo verrà erogato a saldo dopo aver ricevuto la rendicontazione e previa positiva istruttoria della stessa.

Non sono previsti criteri di selezione.

Qualora le risorse stanziare per l'anno accademico di riferimento risultassero insufficienti per l'assegnazione delle intere quote sopra indicate si procederà ad una riduzione proporzionale dei relativi contributi.

Le spese indicate nei consuntivi da presentare alla Regione Marche saranno valutate ai fini dell'ammissione a beneficio contributivo.

In ogni caso non potrà essere erogata una somma superiore alla differenza tra le uscite e le entrate dichiarate dai soggetti beneficiari del contributo.

La Regione ha la facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**5. Spese ammissibili e non ammissibili a contributo**

Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese correnti,
- b) le spese pertinenti e strettamente imputabili all'organizzazione e funzionamento dei corsi e laboratori (es: spese di pubblicità, promozione corsi/laboratori, assicurazione allievi, canoni di locazione per l'utilizzo delle aule, etc....),
- c) le spese per attività integrative connesse alle materie di insegnamento e in particolare la pubblicazione di programmi e dispense,
- d) le spese per docenti

Le spese per essere ammissibili a contributo devono in ogni caso essere effettivamente realizzate, sostenute e pagate e devono essere ricomprese nell'arco dell'anno accademico (inizio - fine) dichiarato in sede di rendicontazione, ad eccezione delle spese di pubblicità, promozione corsi/laboratori che vengono generalmente sostenute prima dell'inizio dell'anno accademico.

L'I.V.A. sugli acquisti sarà riconosciuta qualora per il soggetto proponente rappresenti un costo e come tale non è posta in detrazione carico dell'erario.

Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese sostenute e pagate al di fuori dell'arco dell'anno accademico (inizio-fine) dichiarato in sede di rendicontazione, ad eccezione delle spese per la promozione e pubblicità dei corsi e laboratori,
- b) le spese di investimento,
- c) ogni altra tipologia di spesa non strettamente attinente alle attività delle U.T.E. di cui alla L.R. n. 23/91;
- d) le spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili,
- e) le spese per eventi conviviali (pranzi, gite sociali, etc...)
- f) le spese già rendicontate e/o da rendicontare per altri contributi privati e pubblici: comunitari, nazionali, regionali per le quali si possa configurare una ipotesi di doppio finanziamento.

**6. Istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione contributo**

Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno unitamente alla rendicontazione per le attività svolte nell'anno precedente.

Non potranno essere accolte istanze e rendicontazioni pervenute oltre tale data.

Le modalità per la presentazione delle istanze, per la valutazione ai fini dell'ammissibilità a contributo, le modalità di concessione contributo, di rendicontazione ed erogazione nonché le relative modulistiche saranno specificate con successivi decreti attuativi adottati dalla competente struttura regionale P.F. "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione".

Non verranno prese in considerazione e accolte istanze e/o rendicontazioni presentate in autonomia e non correlate ad un specifico decreto attuativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7. Revoca dei contributi**

La Regione potrà disporre la revoca dei contributi nei seguenti casi:

- mancata attuazione dei programmi finanziati,
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione,
- qualora siano stati percepiti e/o richiesti ulteriori contributi pubblici e privati a copertura delle medesime spese rendicontate per le attività di cui al presente atto,
- rinuncia del beneficiario,
- qualora a seguito di verifiche e controlli sulla documentazione di rendicontazione presentata e sulle dichiarazioni, emergano dati/situazioni/circostanze non corrispondenti a verità.

Y

RS